



## Foglio informativo su

# SERVIZIO ACQUISTO e VENDITA VALUTA

aggiornato al 1° agosto 2011

### Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

*Denominazione:*

**Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa**

*Sede legale e amministrativa:*

**Via C. Colombo, 1/3  
20825 BARLASSINA (MB)**

*Indirizzo telematico:*

**info@bccbarlassina.it**

*Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:*

**4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1**

*Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)*

**434327**

*Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative*

**A157431**

*Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:*

**Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo**

*Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):*

**euro 152.237.149**

### Sezione 2 – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

#### **Struttura e funzione economica**

Il servizio consente al cliente di acquistare o vendere contro euro banconote in divisa estera.

#### **Principali rischi**

Tra i principali rischi, va tenuto presente che il valore delle altre divise rispetto all'euro è soggetto all'oscillazione del cambio e può variare più volte nell'arco della giornata operativa. A tal proposito presso la banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione (assicurazione, ecc.) delle banconote.

### **Sezione 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO**

#### **VENDITA BANCONOTE:**

– tasso di cambio	come da listino giornaliero esposto al pubblico
– spese fisse	euro 2,58 per bordereau
– commissione di servizio	1%

#### **ACQUISTO BANCONOTE:**

– tasso di cambio	come da listino giornaliero esposto al pubblico
– spese fisse	euro 2,58 per bordereau
– commissione di servizio	1%

### **Sezione 4 – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO**

La Banca si riserva la facoltà di non effettuare l'operazione di cambio di valuta estera, qualora ritenesse le banconote sospette di falsità o le stesse siano fuori corso.

**Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: [segreteria.direzione@bccbarlassina.it](mailto:segreteria.direzione@bccbarlassina.it) e [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it)

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario**. Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**Foro competente** – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l’Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### **LEGENDA**

<b>Cedente</b>	presentatore e beneficiario del titolo
<b>Valuta/divisa estera</b>	moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)
<b>Negoziazione</b>	trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese
<b>Tasso di cambio</b>	rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una (ad esempio Dollari Usa) espresso in unità monetaria dell’altra (ad esempio Euro)